

Articolo 28 – Viabilità interna del Mercato

La viabilità interna è disciplinata dal consorzio.

In ogni caso i veicoli dei soggetti di cui al precedente articolo 18, hanno libero ingresso nell'area del Mercato per il tempo necessario alle operazioni connesse all'attività del Mercato. I veicoli degli utenti, hanno libero ingresso solo nell'area loro destinata adiacente al pianale di carico e possono sostare esclusivamente negli appositi spazi tracciati a tale scopo.

E' vietato a chiunque di accedere alla platea di vendita con qualsiasi genere di veicoli, salvo esplicita autorizzazione dell'O.A., per ragioni di manutenzione o simili. E' vietata la circolazione, nell'area di vendita, di veicoli elettrici di portata superiore ai carrelli a mano che possano arrecare danno alla struttura, agli ascensori ed alle porte degli accessi.

L'uso dei piazzali e dei percorsi interni dovrà essere tale da non arrecare danno o intralcio al loro comune utilizzo e dovrà, comunque, avvenire nel rispetto delle norme di circolazione interna che potranno essere individuate dall'O.A. e più in generale alle norme del codice della strada.

La circolazione e la sosta all'interno del complesso del consorzio possono avvenire nei modi e secondo i percorsi previsti dal consorzio stesso anche mediante tracciatura a terra e cartellonistica di vario tipo.

In ogni caso la circolazione dei mezzi a motore dovrà avvenire a velocità ridotta, anche in considerazioni delle condizioni generali, e comunque a velocità non superiore a 10 km/h.

Il consorzio non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per i danni subiti dai mezzi, cose, persone o animali a causa della circolazione dei mezzi stessi.

E' vietato a tutti i soggetti pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene di qualsiasi area all'interno del Mercato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

All'interno della struttura del Mercato, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi o altri mezzi di diffusione sonora.

Articolo 29 – Ordine interno al Mercato

1. Chiunque frequenti il Mercato a qualsivoglia titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento e impartite dal consorzio.

2. E' comunque vietato nell'area del Mercato e nelle sue pertinenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare la circolazione;
- b) introdurre animali;
- c) sollecitare offerte o promuovere raccolte o sottoscrizioni, quale sia l'ente beneficiario, senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il preventivo consenso dell'organo amministrativo del consorzio;
- d) recarsi al di fuori dalla sala di esposizione e vendita con coltelli o altri arnesi da lavoro;
- e) portare armi di qualsiasi genere all'interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d'armi;
- f) affiggere o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura se non autorizzato dall'Organo Amministrativo;
- g) fumare in tutti gli spazi interni, comuni o assegnati ai singoli operatori, nonché gettare mozziconi a terra in tutti gli spazi del consorzio, interni ed esterni.

Articolo 38 - Obblighi generali

Ai soggetti esterni al consorzio (fornitori, imprese, ecc., altre ditte di diversa natura operanti all'interno) che a qualunque titolo possano accedere agli spazi del consorzio è fatto obbligo di rispettare tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei consorziati fatti salvi quelli direttamente correlati alla figura di consorziato.

Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare le attrezzature o gli impianti installati all'interno della struttura del Mercato.

Compiere, atti o esporre cose contrarie (fotografie, disegni, figure, pubblicazioni, ecc.) al decoro, alla moralità ed al buon costume, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio alle persone.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

E' vietato a tutti i soggetti pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene di qualsiasi area all'interno del Mercato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume. All'interno della struttura del Mercato, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi o altri mezzi di diffusione sonora.

CO.M.IT.
“consorzio Mercato Ittico Torino”

Estratto di regolamento interno per i fornitori/clienti



Rev. 1/2013

Articolo 15– Accesso e badge di ingresso al Mercato

1. L'ammissione al Mercato è autorizzata dal consorzio mediante il rilascio ai consorziati di cui all'articolo 18, ai loro familiari coadiuvanti, al loro personale dipendente, ai dipendenti del consorzio, all'OSA, all'RSPP, al personale dell'Organo Amministrativo, fornitori, di un badge di ingresso completo dei dati anagrafici, riconoscimento fotografico e della qualifica professionale ricoperta.

2. Nel caso di lavoratori dipendenti dei consorziati, la regolarità della posizione lavorativa, contributiva e fiscale dovrà essere periodicamente documentata al consorzio, pena il diniego o la disattivazione del badge di ingresso. A semplice discrezione dell'Organo Amministrativo potrà essere rilasciato un badge di ingresso temporaneo.

3. Requisito essenziale per il rilascio della badge di ingresso agli acquirenti è che questi stessi soggetti siano operatori del settore o utilizzatori professionali con partita Iva.

4. L'acquirente dovrà fare richiesta di tale badge di ingresso all'Organo Amministrativo, che provvederà alla relativa consegna previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui sopra e qualora non sussistano pregresse morosità e/o situazioni debitorie nei confronti dei consorziati. L'acquirente dovrà ottenere il consenso unanime dei consorziati entro 5gg. lavorativi successivi al rilascio dei badge senza il quale non sarà più autorizzato all'accesso. La mancata risposta nei termini vale come dichiarazione al consenso.

In caso di non consenso di uno dei soci consorziati, lo stesso dovrà dimostrare e documentare adeguatamente il diniego. Qualora detto diniego risulti immotivato è facoltà dell'Organo Amministrativo sanzionare il consorzio con la sospensione dall'attività di 5 giorni lavorativi.

5. La sospensione o revoca all'utilizzo del badge agli acquirenti dovrà essere comunicata, dall'Organo amministrativo a tutti i soci consorziati, a mezzo posta elettronica certificata. Qualora i soci consorziati, ottenuta l'informazione del mancato rilascio, sospensione o revoca della badge di ingresso al soggetto acquirente, dovessero effettuare forniture nel Mercato ai soggetti ai quali non è consentito l'accesso al Mercato, verranno sanzionati dal consorzio nella misura di € 500 per ogni fornitura effettuata; Il perdurare di tale comportamento nei confronti dei soggetti non autorizzati può comportare la facoltà dell'Organo Amministrativo sanzionare il consorzio con la sospensione dell'attività per 3 giorni lavorativi.

6. Il badge di ingresso dovrà essere indossato dagli acquirenti all'interno del Mercato in modo visibile ed esibito unitariamente ad un documento di riconoscimento, a semplice richiesta del personale della CO.M.IT. e/o di altra società da quest'ultima incaricata.

7. Il rilascio del badge di ingresso è soggetto al pagamento della somma determinata dal consorzio ed è sempre subordinato alla preventiva valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, nonché al possesso dei requisiti igienico-sanitari o di quanto previsto dal consorzio con propri atti. E' facoltà del consorzio con decisione dell'Assemblea stabilire particolari inibizioni al rilascio del badge di ingresso, o alla sua sospensione temporanea o definitiva, per situazioni ritenute pericolose allo svolgimento delle attività oppure a soggetti morosi. Gli stessi consorziati e i propri addetti, qualora dovessero trovarsi nella situazione di morosità nei confronti del consorzio, potranno subire la sospensione del badge fino alla regolarizzazione della posizione.

8. I dispositivi di controllo accesso ed i badge di ingresso sono di proprietà della CO.M.IT. nonché strettamente personali e non cedibili; in caso di smarrimento o furto gli assegnatari di tali dispositivi dovranno presentare all'amministrazione le relative denunce fatte alle Autorità competenti per la loro riemissione. La violazione delle disposizioni del presente comma comporterà la facoltà alla CO.M.IT. di sospendere la validità dei dispositivi e dei badge suddetti.

9. Salvo diverse disposizioni da parte dall'organo Amministrativo, l'accesso al Mercato dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli appositi varchi dotati di sistema di ingresso ed uscita automatizzato.

10. I consorziati, i loro dipendenti, i collaboratori e i fornitori, potranno tendenzialmente accedere all'interno del Mercato nell'intero arco della giornata, compatibilmente con le limitazioni di tempo e di orario che saranno separatamente stabilite dall'Organo Amministrativo.

11. Gli acquirenti potranno accedere al Mercato esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Articolo 17 – consorziati e acquirenti

1. Possono essere titolari di posteggio o altri spazi assegnati, opportunamente definiti e inerenti alle attività di vendita di prodotti ittici, i soggetti giuridici aderenti al consorzio Mercato Ittico Torino, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 10 c.1 dello Statuto.

2. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato gli acquirenti, e precisamente:

- i commercianti all'ingrosso dei prodotti di cui al successivo articolo 20;
- i commercianti al dettaglio dei prodotti di cui al successivo articolo 20;
- le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui al successivo articolo 20;
- i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense e spacci aziendali, nonché chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore;
i gruppi di acquisto o altre forme associative fra dettaglianti;
- gli enti comunali di consumo, le cooperative di consumo e le comunità.

3. Sono altresì ammessi agli acquisti:

- i consumatori privati, ma esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti dall'Organo amministrativo su parere vincolante della commissione di Mercato.

Articolo 18 – Altre persone autorizzate ad accedere al Mercato

1. Sono ammessi al Mercato con i propri mezzi di trasporto i conferenti le merci, preventivamente identificati e registrati ed in possesso di badge di ingresso "lato grossisti". I conferenti delle merci (Aziende ittiche che effettuano trasporto diretto, trasportatori conto terzi, ecc.) devono essere in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge con prodotti esclusivamente destinati ai consorziati.

2. Ai produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti ittici e i soggetti di cui al comma precedente, potrà essere consegnato un badge a discrezione dell'Organo amministrativo, in difetto, qualora sprovvisti di badge; tali soggetti potranno essere autorizzati all'ingresso, qualora siano riconosciuti ed introdotti nella struttura da parte e sotto responsabilità di un Consorzio.

3. Il consorzio può altresì autorizzare in via temporanea e provvisoria, sotto propria responsabilità, altri soggetti qualora ciò si renda necessario ed in conformità alle linee gestionali del Mercato. I consorziati possono consentire l'accesso al Mercato di altri soggetti (consulenti, riparatori, altri fornitori, ecc.) qualora vengano riconosciuti ed introdotti nella struttura da parte e sotto responsabilità di un Consorzio.

Articolo 19 – Disciplina e Norme di Vendita

1. La compravendita dei prodotti di cui al successivo art. 20 avviene nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia. Il consorzio non è responsabile dei danni eventualmente cagionati dalla inottemperanza della predetta normativa né potrà essere coinvolto ad alcun titolo nelle controversie che eventualmente ne derivino.

2. I consorziati, i venditori, gli acquirenti, gli autotrasportatori ed in genere tutti coloro che hanno accesso al Mercato a qualsivoglia titolo sono sempre tenuti a fornire ai competenti organi di controllo, all'O.A., all' OSA e RSPP tutta la documentazione idonea e/o ritenuta opportuna ad individuare l'effettiva quantità e qualità delle merci introdotte nel Mercato.
3. Le vendite al pubblico dei prodotti di cui al successivo art. 20 devono essere effettuate conformemente alle disposizioni legislative vigenti (banchi espositivi in materiale idoneo, dispositivi efficaci per evitare il contattato con il pubblico, disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e rintracciabilità dei prodotti alimentari).
4. Ulteriori disposizioni in merito possono essere fissate nel piano di autocontrollo.